RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 91/87 *

I — Gli antefatti, il contesto giuridico e il procedimento

La società Erzeugergemeinschaft Gutshof-Ei (in prosieguo: la « ricorrente ») è una produttrice di uova. Per le uova della categoria di qualità A che essa vende, si serve di piccoli imballaggi sui quali viene apposta la dicitura: « Güteklasse A " frisch "»(categoria A « fresche »).

Nel 1985, i servizi competenti del Land Rheinland-Pfalz (in prosieguo: « resistente ») prelevavano in un supermarket un campione di dette uova per un controllo dell'etichettatura. In un secondo tempo il resistente comunicava alla ricorrente che detta etichettatura era incompatibile con l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2772/75, già ricordato, in base al quale

« le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

categoria A o uova fresche,

categoria B o uova di seconda qualità o conservate,

categoria C o uova declassate destinate all'industria alimentare ».

Questa disposizione autorizza soltanto l'impiego alternativo delle diciture « categoria A » o « uova fresche ».

La ricorrente ritiene invece che l'impiego simultaneo delle due diciture sia altrettanto lecito. A questo proposito essa invoca l'art. 21 dello stesso regolamento nella versione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1984, n. 1831, che modifica il regolamento n. 2772/75 (GU L 172, pag. 2) redatto nei seguenti termini:

« Gli imballaggi non devono recare nessuna altra indicazione oltre a quelle previste dal presente regolamento.

Sui piccoli imballaggi possono tuttavia essere indicati:

a) (...)

b) (...)

c) indicazioni destinate alla promozione delle vendite, sempreché le indicazioni stesse e il modo in cui vengono presentate siano tali da non indurre in errore l'acquirente (...) ».

Inoltre, emerge dal tredicesimo e dal quattordicesimo « considerando » del regolamento n. 2772/75

« che la stampigliatura delle uova fresche può essere facoltativa poiché la stampigliatura obbligatoria delle altre uova garantisce una facile distinzione ed è opportuno autorizzare chi commercializza le uova fresche a

* Lingua processuale il tedesco.

stampigliare su tali uova altre indicazioni di carattere pubblicitario ».

Poiché il resistente aveva ribadito la sua tesi giuridica, nonostante le deduzioni della ricorrente, quest'ultima, nel gennaio 1986, adiva il Verwaltungsgericht di Neustadt an der Weinstraße, chiedendo che si dichiarasse che la classificazione delle uova sui piccoli imballaggi, che essa pratica, è conforme alle norme di vendita comunitarie applicabili alle uova. Il giudice nazionale vuole ora sapere se il regolamento n. 2772/75 non contenga un'ambiguità, in quanto il suo art. 21 vieta altre menzioni, diverse da quelle contemplate espressamente, mentre nel preambolo si esprime la possibilità di avvalersi di altre indicazioni diverse di carattere pubblicitario.

Il Verwaltungsgericht, con ordinanza 20 marzo 1987, ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

« Se il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772 (GU L 282, pag. 56), relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, modificato dal regolamento (CEE) 19 giugno 1984, n. 1831 (GU L 172, pag. 2, rettificato nella GU L 197, pag. 66), modificato dal regolamento (CEE) 28 novembre 1984, n. 3341 (GU L 312, pag. 7), e dal regolamento (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3791 (GU L 367, pag. 6), sia da interpretarsi nel senso che secondo il combinato disposto dei suoi artt. 6, n. 1, e 21, e del preambolo che precede il regolamento stesso, i piccoli imballaggi di uova della " categoria A ", possono essere contrassegnati solo con l'indicazione della categoria A o con l'indicazione " fresche ", ovvero se siano ammesse entrambe le denominazioni insieme ».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 24 marzo 1987.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente, rappresentata dall'avv. Volkmann-Schluck dello studio Modest, Gündisch e Landry, di Amburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Karpenstein, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con decisione del 30 settembre 1987, adottata in applicazione dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha rimesso la causa alla seconda sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

La *ricorrente* sostiene che dalla fine degli anni ' 60 è prassi del tutto normale presentare le uova fresche della categoria di qualità A definendole pure « uova fresche ». Ciò avrebbe lo scopo — per la miglior comprensione dei consumatori — di concretare la designazione astratta della categoria di qualità aggiungendo l'indicazione della caratteristica di queste uova, vale a dire i termini « uova fresche ». Si tratta di designazioni sinonime, destinate a descrivere un solo ed identico elemento di fatto, vale a dire che si tratta di uova che soddisfano le condizioni minime di cui all'art. 7 del regolamento n. 2772/75.

In virtù dell'art. 18, n. 1, dello stesso regolamento, determinate menzioni minime sono tassativamente prescritte, come ad esempio alla lett. c) quella della categoria di qualità. Orbene, l'art. 6, n. 1, contempla due possibilità per quanto riguarda il modo nel quale le categorie di qualità vanno designate, vale a dire mediante i termini « categoria di qualità A » o « uova fresche ». Si desume da un esame del complesso di queste disposizioni che il piccolo imballaggio deve recare almeno una delle designazioni di categoria di qualità. Al contrario, non è affatto prescritto che l'impiego cumulativo delle due designazioni autorizzate sia vietato; anzi, l'art. 21 del regolamento n. 2772/75, modificato dal regolamento n. 1831/84, autorizza indicazioni supplementari destinate alla promozione delle vendite se non inducono in errore il consumatore. Il primo considerando del regolamento del Consiglio 28 novembre 1984, n. 3341, che modifca il regolamento n. 2772/75 e contempla disposizioni speciali per l'applicazione del regolamento n. 1831/84 (GU L 312, pag. 7) stabilisce, a proposito del regolamento di modifica n. 1831/84, che la modifica del regolamento n. 2772/75 è stata apportata

« per tener conto dell'esperienza acquisita dopo l'introduzione di norme comuni di commercializzazione applicabili alle uova, per rispettare gli usi commerciali e per migliorare l'informazione dei consumatori ».

Infine, la ricorrente non vede come, con i contrassegni litigiosi, il consumatore potrebbe venir indotto in errore. La nozione « categoria di qualità A » designa la caratteristica « uova fresche » proprio come, inversamente, le « uova fresche » devono corrispondere alla « categoria di qualità A ». Il consumatore sa ormai da anni che le uova della « categoria di qualità A » sono denominate anche « uova fresche ». Gli acquirenti sanno inoltre che, conformemente all'art. 19 del regolamento n. 2772/75, le uova particolarmente fresche sono contrassegnate dalla definizione « extra », termine che dev'essere apposto su una fascetta. La possibilità di confusione tra la designazione « extra » e la designazione « uova fresche » è esclusa a priori. La nozione « uova fresche » costituisce soltanto una definizione precisa della « categoria di qualità A » che costituisce una denominazione generica, quindi è a priori impossibile che induca in errore, poiché l'indicazione « uova fresche« descrive esattamente la stessa caratteristica della nozione « categoria di qualità A », cioè che le condizioni minime di freschezza richieste dalle norme che disciplinano la vendita sono soddisfatte.

La *Commissione*, invece, ritiene che le due designazioni in questione si possano utilizzare solo separatamente, poiché una esclude l'altra. Infatti, la lettera della disciplina comunitaria, ma anche i principi sui quali questa si fonda e l'obiettivo che le è precipuo sono altrettanti argomenti a favore di questa interpretazione.

Per la prima categoria di qualità di uova, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2772/75 autorizza le menzioni « categoria A » o « uova fresche ». L'impiego della congiunzione coordinativa « o » dimostra già che, pur avendo la scelta tra queste due espressioni, produttori e distributori non possono accostarle una all'altra. Se il legislatore avesse voluto consentire un impiego cumulativo, si sarebbe servito della formula « e/o » invece del disgiuntivo « o », oppure avrebbe chiaramente spiegato che le due espressioni potevano venir impiegate assieme.

Conformemente alla sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 130/85, il 25 giugno 1986 (Racc. pag. 2035), è opportuno partire dall'idea che le designazioni che non sono espressamente autorizzate dalle norme comunitarie di vendita applicabili alle uova non possono venir impiegate, principio fondato sul carattere definitivo delle norme decise dal Consiglio e confermato dall'art. 21, comma 1, del regolamento n. 2772/75. L'unica questione che potrebbe insorgere sarebbe quindi quella del se altre disposizioni del regolamento in questione contengano elementi che possano giustificare un'interpretazione estensiva dell'art. 6, n. 1. Orbene, questi elementi non sussistono.

Quindi, poiché il tenore dell'art. 19 del regolamento in questione autorizza, oltre alla menzione « categoria di qualità A », l'apposizione della menzione « extra » su una fascetta speciale, questo tenore militerebbe a sfavore della tesi dell'attrice. Infatti, la riflessione che il legislatore comunitario ha espressamente contemplato un'eccezione per le uova particolarmente fresche dimostra la sua intenzione di muoversi con estrema prudenza per quanto riguarda l'autorizzazione di indicazioni supplementari o che possono venire impiegate contemporaneamente.

Per quanto riguarda l'art. 21 del regolamento n. 2772/75, nella versione del regolamento n. 1831/84 che autorizza l'apposizione di « indicazioni destinate alla promozione » sui piccoli imballaggi, la nuova versione di questa disposizione non giustifica più della precedente l'impiego contemporaneo delle espressioni litigiose, poiché questo può indurre in errore il consumatore e contrasta quindi con la finalità del regolamento comunitario.

Infatti, dovendo definire le categorie di qualità, il regolamento n. 2772/75 parte dal presupposto, come dimostrano il settimo ed il dodicesimo « considerando », della semplicità e della facilità di comprensione. È evidente che, contemplando solo tre categorie di qualità e prescrivendo designazioni nel contempo chiare e strettamente delimitate, il legislatore comunitario ha voluto tener conto anzitutto dell'interesse dei consumatori. Onde evitare che questi siano indotti in errore era necessario, secondo il legislatore, che il sistema istituito fosse quanto più possibile semplice e facilmente comprensibile.

Un'interpretazione che lasciasse alle imprese agio di avvalersi delle espressioni litigiose, o congiuntamente o alternativamente, parrebbe difficilmente conciliabile con la finalità descritta in precedenza. Infatti, il consumatore inesperto, dinanzi ad uova che rientrano nella stessa categoria di qualità e di prezzo, e contrassegnate le une dalla menzione « categoria di qualità A » e le altre dalla menzione « categoria di qualità A — uova fresche » sceglierebbe nella maggioranza dei casi l'imballaggio che sottolinea la freschezza della merce. In altri termini, a perfetta parità di qualità, l'aggiunta della menzione « uova fresche » significherebbe per gli interessati qualcosa che va oltre la semplice appartenenza alla categoria A.

Infine, la Commissione fa osservare che, contrariamente a quanto ritiene il giudice nazionale, essa non ravvisa alcuna contraddizione tra l'art. 21 del regolamento n. 2772/75 e il quattordicesimo « considerando ». Quest'ultimo è comunque privo di pertinenza nella fattispecie, poiché riguarda solo menzioni apposte sulle uova stesse e non le indicazioni autorizzate sugli imbal-

laggi. Per il resto, la genesi di questo « considerando » dimostra chiaramente che il legislatore comunitario non ha mai avuto l'intenzione di autorizzare l'apposizione sulle uova o sugli imballaggi di indicazioni di indole pubblicitaria che vanno oltre quanto previsto dalle disposizioni che esso stesso ha elaborato.

In conclusione la Commissione propone di rispondere al giudice proponente come segue:

« Gli artt. 6, n. 1, e 21 del regolamento n. 2772/75, nella versione del regolamento n. 1831/84, vanno interpretati nel senso che autorizzano solo l'apposizione alternativa delle menzioni " categoria di qualità A " o " uova fresche " sui piccoli imballaggi che contengono uova ed escludono l'impiego contemporaneo delle due menzioni ».

K. Bahlmann
giudice relatore